



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Strumenti e Materiali



Cremona, 28 marzo 2013

1^ Edizione Marzo 2013

Realizzato dal Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro in provincia di Cremona

Testi a cura di:

Paola Feriancich (Provincia di Cremona)

Elisa Bentivoglio (Provincia di Cremona)

Maria Laura Beltrami (Ufficio Scolastico Territoriale Cremona)

Silvana Catalano (Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona)

Mauro Bernardelli (Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona)

Anna Marinella Firmi (ASL di Cremona)

Francesco Nolli (ASL di Cremona)

Sonia Longo (ASL di Cremona)

Moreno Cogliati (INAIL di Cremona)

Monica Livella (INAIL di Cremona)

INDICE

1. L'alternanza scuola-lavoro	p. 5
2. Il Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro in provincia di Cremona	p. 11
3. La tutela della salute e della sicurezza	p. 15
4. L'assicurazione obbligatoria INAIL per gli studenti e gli alunni delle scuole, in particolare per le attività svolte durante i tirocini curriculari	p. 17
5. Strumenti e materiali	p. 21
6. Educare in sicurezza e alla sicurezza	p. 35
7. Allegati	p. 41

1. L'alternanza scuola-lavoro

1.1 - Riferimenti normativi per l'alternanza scuola-lavoro

L'alternanza scuola-lavoro ha trovato il pieno riconoscimento nel sistema di istruzione in tempi abbastanza recenti: introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall'art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha visto un pieno riconoscimento e valorizzazione nei Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati nel marzo 2010.

Anche nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, di esclusiva competenza regionale, la legge 19/2007¹ stabilisce che *“nel rispetto della normativa nazionale, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”*.

La portata innovativa delle norme citate non risiede tanto nell'orientare al raccordo tra formazione e lavoro - prospettiva che, sia per le scuole sia per il sistema di formazione professionale, trova concreto avvio in termini di *tirocini formativi e di orientamento* con la legge n. 196 del 1997 - quanto, piuttosto, nell'affermare che, nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione le esperienze di alternanza concorrono a perseguire gli obiettivi propri di un percorso di istruzione e di formazione. Gli orientamenti contenuti nelle recenti Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento secondo biennio e quinto anno emanate dal Miur con le direttive del gennaio 2012 confermano e dettagliano il senso dell'alternanza; in particolare, gli Istituti Tecnici sono chiamati a perseguire lo sviluppo metodologico del curriculum anche con le modalità *dell'alternanza, dei tirocini e dello stage*, esperienze diverse ma che hanno in comune *“la concezione delle imprese come luogo di apprendimento e di formazione”*.

L'ultimo degli interventi normativi è iscritto all'iniziativa regionale: con la deliberazione della Giunta Regionale n. 3153 del 20/03/2012 e con il conseguente decreto attuativo n. 10956 del 27 novembre 2012, la Regione disciplina in particolare gli aspetti gestionali dei *“tirocini curriculari”* fornendo, tra l'altro, un modello di convenzione ed uno specifico format di progettazione. L'obbligo di impiego di questi ultimi è tuttavia oggetto di rinvio - decreto regionale n. 315 del 23 gennaio 2013 - in considerazione dell'adozione da parte della Conferenza Stato Regioni di una specifica intesa in materia di tirocini; l'intesa in questione, effettivamente adottata in sede di Conferenza il 24 Gennaio 2013, dovrà essere recepita dalla Regione Lombardia con conseguente adeguamento della normativa già adottata.

E' dunque in fase di completamento un quadro normativo che sotto l'espressione dell'alternanza scuola lavoro offre al sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale una varietà di approcci utili ad esprimere in termini specifici l'apporto progettuale delle scuole e degli enti di formazione.

1.2 - Natura e finalità dell'alternanza

L'alternanza scuola-lavoro è innanzitutto una *metodologia didattica*, cioè una modalità operativa rispondente alla necessità di valorizzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro. Valore aggiunto dell'alternanza è l'avvicinamento della formazione scolastica alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale. L'Alternanza scuola-lavoro è una metodologia innovativa e

¹ “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”, in particolare art. 21

rappresenta una risposta positiva alle sollecitazioni provenienti dalle diverse realtà imprenditoriali e istituzionali. Si tratta di una metodologia che coniuga efficacemente il lavoro d'aula con l'apprendimento attraverso l'esperienza professionale in azienda.

Attraverso l'alternanza viene data la possibilità a tutti gli studenti del secondo ciclo di *“svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni e parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa (...) sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro”*. (art .4, comma 1, lettera a) della Legge 53/2003).

Con il riordino del secondo ciclo, l'alternanza scuola lavoro viene indicata come esperienza indispensabile per il conseguimento degli esiti di apprendimento delineati dai nuovi regolamenti e diventa parte integrante dell'ordinamento negli istituti professionali, in sostituzione della “terza area” nelle classi quarte e quinte.

Con il termine alternanza si intende, quindi, un percorso che si attiva in moduli di formazione a scuola e di altri in azienda, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze, individuate in base agli obiettivi formativi.

I percorsi di apprendimento in alternanza si caratterizzano per

- la progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa;
- l'individuazione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi (scuola –lavoro);
- la certificazione delle competenze acquisite, previo accertamento delle medesime mediante strumenti di verifica validati;
- il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni successive del percorso;
- il rispetto delle convenzioni locali;
- la presenza e la supervisione di tutto il percorso di due tutor: uno interno alla scuola (tutor scolastico) e un altro esterno (tutor aziendale) designato dalle aziende o dagli enti che ospitano gli studenti.

L'introduzione di un percorso di alternanza tra scuola e impresa, per le caratteristiche di forte integrazione tra le attività sviluppate nei diversi ambiti, implica la presenza di alcuni elementi essenziali per la buona riuscita dell'intero percorso di apprendimento.

Tali requisiti, essenziali per l'avvio dei progetti, si possono sinteticamente riassumere come segue:

- presenza di un accordo tra i soggetti che assicurano il supporto formativo all'individuo che apprende. L'accordo si articola a diversi livelli: programmatico (definizione di obiettivi e azioni), organizzativo, progettuale, attuativo, di controllo dell'apprendimento, di valutazione e certificazione delle competenze acquisite;
- gestione dei flussi informativi tra i diversi contesti e soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve gestire anche il collegamento con le operazioni realizzate da altri soggetti. In tale contesto, fondamentale

appare la condivisione del valore formativo dell'alternanza da parte delle famiglie e la centralità dei bisogni degli studenti, le cui motivazioni vanno rispettate e valorizzate;

- progettazione dell'intero percorso, sia delle attività in aula sia dei periodi di permanenza in azienda, condivisa e validata dai diversi soggetti che collaborano alla formazione e dall'individuo in apprendimento;
- condivisione dei criteri e degli strumenti per il controllo e la valutazione e delle procedure per il trattamento di eventuali criticità.

Gli elementi caratterizzanti per la realizzazione di percorsi in alternanza devono essere:

- finalizzazione allo sviluppo di competenze/obiettivo condivise dalla scuola e dal mondo del lavoro;
- centratura sui bisogni di apprendimento del singolo studente e del percorso formativo;
- attenzione a progettare e a pianificare le azioni formative così che le diverse esperienze, a scuola e in azienda, concorrano con la massima efficacia a produrre risultati desiderati.

La modalità di apprendimento in alternanza, sia nel sistema dei licei che nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, persegue le seguenti finalità:

- attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile;
- correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Le singole attività in cui si articola il percorso di alternanza possono essere progettate per l'intera classe, per sottogruppi o per il singolo studente.

La formalizzazione di quanto concordato tra istituzione scolastica o formativa e azienda per il percorso in alternanza avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione della convenzione e del Progetto Formativo Individuale (si veda la sezione modelli).

1.3 - I dati relativi alla provincia di Cremona

Progetti di alternanza scuola-lavoro a.s. 2010/2011

Istituzioni scolastiche (dati desunti dal finanziamento MIUR/USR)	N. studenti Classi II(*)	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV	N. studenti Classi V
IT /IP/IeFP				
IIS Torriani – Cremona		50		
ITC Beltrami – Cremona		10	10	
IIS Ghilseri –Cremona		61	48	
IIS Stanga – Cremona / Crema			50	85
IIS Romani – Casalmaggiore		63	17	
IP Ala Ponzone Cimino – Cremona		76	78	
IIS Einanudi – Cremona		167	245	154
IIS Sraffa – Crema		115	244	196
IIS. Stradivari – Cremona		29	55	55
IP. Marazzi – Crema		10	49	36
Totale IT/IP/IeFP		581	796	526
Licei				
Liceo Classico D.Manin – Cremona		23	10	
Liceo Sc. Umane – S.Anguissola – Cremona		47		
Liceo Cl. Romani – Casalmaggiore		20		
Totale Licei		90	10	
TOTALI	2.003			
(*) classi seconde non dichiarate a bando perché non finanziabili – dichiarate solo classi IeFP				

Enti di Formazione	N. studenti Classi II	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV
Cr.Forma – Cremona	76	48	28
Fondazione Enaip Lombardia - Cremona	58	56	15
Ial Lombardia Impresa Sociale Srl - Cremona	34	40	16
Scuole Edile Cremonese	34	21	-
Cr.Forma – Crema	119	101	32
I.S.P.E – Istituto Superiore Professionale Europeo - Crema	42	44	25
Fondazione S. Chiara - Casalmaggiore	52	18	32
TOTALI	415	328	148
891			

Progetti di alternanza scuola-lavoro a.s. 2011/2012

Istituzioni scolastiche (dati desunti dal finanziamento MIUR/USR)	N. studenti Classi II(*)	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV	N. studenti Classi V
IT /IP/IeFP				
IIS Torriani- Cremona		21	22	
ITC Beltrami – Cremona		10	10	
IIS Ghilseri –Cremona		53	57	
IIS Stanga – Cremona / Crema		85	76	
IIS Romani – Casalmaggiore		60	46	
IP Ala Ponzzone Cimino – Cremona		71	71	47
IIS Einanudi – Cremona		117	195	201
IIS Sraffa – Crema		188	182	154
IIS Stradivari – Cremona		28	70	49
IP Marazzi – Crema		16	42	36
Totale IT/IP/IeFP		649	771	487
Licei				
Liceo Classico D.Manin – Cremona		23	15	
Liceo Scientifico G.Aselli- Cremona		55		
Liceo Sc. Umane – S.Anguissola – Cremona		45	26	
Liceo Cl. Romani – Casalmaggiore		25	20	
Totale Licei		148	61	
TOTALI	2.116			
(*) classi seconde non dichiarate a bando perché non finanziabili – dichiarate solo classi IeFP				

Enti di Formazione	N. studenti Classi II	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV
Cr.Forma – Cremona	83	66	33
Fondazione Enaip Lombardia – Cremona	60	54	19
Ial Lombardia Impresa Sociale Srl – Cremona	21	37	14
Scuole Edile Cremonese - Cremona	11	28	-
Cr.Forma – Crema	134	115	49
I.S.P.E – Istituto Superiore Professionale Europeo - Crema	45	39	33
Sacra Famiglia – Soncino	22	-	-
Fondazione S. Chiara – Casalmaggiore	33	49	17
TOTALI	409	388	165
962			

Progetti di alternanza scuola-lavoro a.s. 2012/2013

Istituzioni scolastiche	N. studenti Classi II(*)	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV	N. studenti Classi V
IT/IP				
ITIS Torriani – Cremona		18	20	
ITC Beltrami – Cremona		10	21	
IIS Ghilseri – Cremona		105	55	
IIS Stanga – Cremona / Crema		73	81	62
IIS Romani – Casalmaggiore		66	45	
IP Ala Ponzzone Cimino – Cremona		71	92	75
IIS Einanudi – Cremona		109	197	207
IIS Sraffa – Crema		204	284	234
IP Marazzi – Crema		16	40	38
Totali IT/IP (*) classi seconde non dichiarate perché non riconosciute nel finanziamento /MIUR/USR		672	835	616
Licei				
Liceo Classico D.Manin – Cremona		71	28	
Liceo Scientifico G.Aselli – Cremona		121		
Liceo Sc. Umane – S. Anguissola – Cremona		136	47	
Liceo Cl. E Sc. Umane Racchetti – Crema		97		
Liceo Cl. Romani – Casalmaggiore		80	11	
Totali Licei (*) classi seconde non dichiarate perché non riconosciute nel finanziamento /MIUR/USR		505	86	
IeFP				
IIS Stanga – Cremona / Pandino	34	45		
IP Ala Ponzzone Cimino – Cremona	22	24		
IIS Stradivari – Cremona	23	29		
IIS Sraffa – Crema	51	36		
IIS Romani – Casalmaggiore	30	30		
IP Marazzi – Crema	24	17		
Totali IeFP	184	181		
TOTALI	3.079			

Enti di Formazione	N. studenti Classi II	N. studenti Classi III	N. studenti Classi IV
Cr.Forma – Cremona	89	70	36
Fondazione Enaip Lombardia – Cremona	88	56	30
Ial Lombardia Impresa Sociale Srl – Cremona	47	23	14
Scuole Edile Cremonese – Cremona	17	11	-
Cr.Forma – Crema	143	116	66
I.S.P.E – Istituto Superiore Professionale Europeo - Crema	46	43	34
Sacra Famiglia – Soncino	22	21	-
Fondazione S. Chiara – Casalmaggiore	32	33	36
TOTALI	484	373	216
	1.073		

2.11 Gruppo di Lavoro per il monitoraggio e la diffusione dell'alternanza scuola-lavoro in provincia di Cremona

La **Provincia di Cremona**, l'**Ufficio Scolastico Territoriale XIII Cremona**, la **Direzione Territoriale del Lavoro** di Cremona, il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro dell'**Azienda Sanitaria locale** della provincia di Cremona e **Servimpresa** – Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di Cremona, hanno sottoscritto, nel marzo 2011, un Protocollo d'Intesa per formalizzare una collaborazione volta a sostenere, sul territorio, lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro. Il protocollo è stato successivamente esteso a **INAIL Direzione Provinciale** di Cremona ed a **INPS Sede provinciale** di Cremona.

Gli enti sottoscrittori del Protocollo, infatti, condividendo l'opinione che l'*alternanza* favorisca l'approccio dei giovani al mondo del lavoro, hanno ritenuto opportuno avviare un'azione di monitoraggio e di presidio in merito alla corretta applicazione di tale strumento, al fine di favorirne la sua più ampia diffusione.

Ai sensi del Protocollo d'Intesa si è costituito un Gruppo di Lavoro, nell'ambito del quale i rappresentanti degli enti sottoscrittori, si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a scambiarsi informazioni utili sul fenomeno dell'alternanza scuola-lavoro, a confrontarsi sulle eventuali criticità che possono ostacolare o disincentivare il suo impiego e ad individuare utili indicazioni alla sua corretta ed efficace applicazione.

Tra le iniziative elaborate nel Gruppo di Lavoro, l'elaborazione del presente documento, finalizzato a fornire utili strumenti per la progettazione e realizzazione di percorsi in *alternanza*, nonché la programmazione di interventi informativi/formativi rivolti al personale delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale e riguardanti sia gli aspetti pedagogici, didattici e gestionali legati all'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro, sia gli aspetti normativi e regolamentari, con particolare attenzione agli obblighi derivanti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Provincia di Cremona

Nell'ambito delle competenze esercitate in materia di lavoro, istruzione e formazione professionale, la Provincia segue con particolare attenzione tutti i dispositivi formativi destinati a favorire l'ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.

Per tale motivo ha promosso la costituzione del Gruppo di Lavoro sull'alternanza, coordinandone le attività e favorendo la realizzazione di percorsi informativi ad hoc finalizzati a migliorare, nel mondo scolastico e formativo, la conoscenza dello strumento e la sua corretta collocazione nello sviluppo di un percorso educativo nonché la sua applicazione nel rispetto delle norme riguardanti in particolare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ufficio scolastico territoriale XIII Cremona

L'Ufficio Scolastico Territoriale XIII CR è la struttura periferica dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. L'UST, attraverso l'azione dell'Ufficio per il supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche, accompagna le scuole nella realizzazione di progetti innovativi, assicura la formazione dei docenti e del personale scolastico e garantisce il tutoraggio dei gruppi di lavoro e dei Consigli di classe coinvolti nelle sperimentazioni e nelle innovazioni. Nell'ambito delle

attività relative ai progetti di alternanza scuola-lavoro garantisce, inoltre, il raccordo fra i soggetti istituzionali che a vario titolo sono interessati all'incontro scuola-lavoro-impresa. Funge da snodo territoriale fra le scuole e il livello regionale e si coordina con la rete regionale delle scuole che realizzano progetti di alternanza scuola-lavoro, stage, impresa formativa simulata con capofila l'Istituto Tosi di Busto Arsizio-VA.

Per conto dell'Ufficio IV dell'USR Lombardia svolge i compiti di valutazione, validazione e monitoraggio dei progetti delle scuole.

Azienda Sanitaria Locale della provincia di Cremona – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL), che opera all'interno del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL di Cremona, ha il compito di tutelare la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, in tutti i settori lavorativi, pubblici e privati.

Si avvale della competenza di Medici del Lavoro, Tecnici della Prevenzione e di Assistenti Sanitari per il controllo e per la tutela delle condizioni di salute e di sicurezza di postazioni ed ambienti di lavoro, di macchinari, di attrezzature ed impianti.

Gli operatori effettuano sopralluoghi nei luoghi di lavoro per promuovere la prevenzione e per verificare il rispetto e la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza per tutte le tipologie di rischio professionale.

Attraverso le funzioni di Polizia Giudiziaria, il Servizio PSAL svolge, inoltre, inchieste su Infortuni e Malattie Professionali, su tutto il territorio di competenza dell'ASL di Cremona, al fine di individuare le cause, le modalità e le responsabilità in merito al verificarsi dell'evento.

Nell'ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro, il Servizio PSAL fornisce il supporto tecnico necessario per la soluzione di criticità soprattutto in riferimento alla formazione dei tirocinanti, a seguito dell'Accordo Stato Regioni ex art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Direzione Territoriale del Lavoro di Cremona

La Direzione Territoriale del Lavoro, ufficio periferico del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con al vertice il Direttore dr.ssa Silvana Catalano, è deputata al controllo della corretta applicazione della normativa lavoristica e previdenziale nonché a norme tecniche, così dette residuali, inerenti la tutela di categorie protette, la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nel settore delle costruzioni.

È d'obbligo segnalare come il sistema istituzionale di vigilanza giuslavoristica coinvolga diversi soggetti con funzioni ispettive e/o accertative, tendenzialmente differenti, ma talvolta sovrapposte tra vari Enti. In tale contesto, solo gli ispettori del lavoro hanno una competenza generale in materia, e la D.T.L. nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro si colloca come organo di vigilanza per il controllo del rapporto intercorrente tra tirocinante e azienda ospitante come pure l'aspetto della tutela in materia di salute e sicurezza, in applicazione del D. Lgs. 81/08, nel settore edile.

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione Provinciale di Cremona

L'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, persegue una pluralità di obiettivi: assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio; ridurre il fenomeno infortunistico; garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro. L'assicurazione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da infortuni e malattie professionali causati dall'attività lavorativa. L'assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente ai danni subiti dai propri dipendenti nell'ambito dell'attività lavorativa.

La tutela nei confronti dei lavoratori, anche a seguito delle recenti innovazioni normative, ha assunto sempre più le caratteristiche di sistema integrato di tutela, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro, alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

L'obbligo assicurativo e la tutela dei lavoratori è parzialmente estesa anche a chi partecipa a tirocini orientativi e di orientamento, agli allievi ai corsi di addestramento professionale, agli alunni che svolgono esercitazioni tecnico-scientifiche, tecnico-pratiche di lavoro o esercitazioni di ginnastica.

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Sede Provinciale di Cremona

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS – è tra i più grandi e complessi Enti Previdenziali d'Europa, gestisce la quasi totalità della previdenza italiana ed ha un bilancio che per entità è il secondo dopo quello dello Stato. E' assicurata all'INPS la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato e dei lavoratori autonomi.

Non ha competenze specifiche per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, tuttavia ha deciso di aderire al Gruppo di Lavoro per mettere a disposizione le proprie competenze in merito ad eventuali problematiche di tipo previdenziale che dovessero insorgere nella gestione e sviluppo del progetto.

E' impegnato, tramite i propri Ispettori, in collaborazione con il Comune di Cremona, l'Agenzia delle Entrate, l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'INAIL, in un progetto formativo di educazione alla legalità contributiva e fiscale, che si svolge presso le scuole superiori della città di Cremona.

Servimpresa – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cremona

Servimpresa è stata da sempre impegnata nella diffusione della cultura imprenditoriale nelle scuole superiori della provincia di Cremona. Questa esperienza ha fatto sì che Servimpresa, in qualità di azienda Speciale della Camera di Commercio, fosse soggetto attivo, a partire dal 2004, nella realizzazione di progetti finanziati dal Fondo Perequativo delle Camere di Commercio, finalizzati a facilitare la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro.

A tal fine Servimpresa si è fatta promotrice, negli anni, della sottoscrizione di protocolli d'Intesa tra gli Istituti scolastici della provincia di Cremona, le associazioni di categoria e gli enti attori dell'alternanza scuola-lavoro, assumendo un ruolo di coordinamento e raccordo fra il sistema dell'istruzione e il mondo dell'impresa, anche attraverso la costituzione di uno specifico tavolo di lavoro.

Tra le iniziative più significative messe in campo da Servimpresa gratuitamente, nel corso degli anni, ai fini della promozione dell'alternanza scuola-lavoro, possiamo citare:

- pacchetti di formazione per gli studenti degli istituti superiori di tutta la provincia, propedeutici alle sperimentazioni in azienda;
- corsi di formazione per tutor scolastici;
- corso di formazione per tutor aziendali;
- pacchetti di ore di coaching rivolti agli insegnanti che necessitassero di un accompagnamento più personalizzato alla progettazione;
- un convegno pubblico.

3. La tutela della salute e della sicurezza

La sicurezza e la salute sul lavoro sono da considerare beni essenziali ed irrinunciabili in qualsiasi comunità socio-economica civilmente progredita: tuttavia, ancora oggi, troppo frequentemente si verificano eventi negativi che esitano in danni all'integrità psicofisica dei lavoratori.

Al fine di evitare che il lavoro, invece che di autostima e sostentamento, diventi fonte di infortuni e malattie, occorre applicare scrupolosamente e concretamente i principi prevenzionistici di tutela: in questo senso, il nostro ordinamento normativo ha ormai da tempo investito il datore di lavoro del ruolo di "debitore di sicurezza" nei confronti dei lavoratori.

La politica di estrema responsabilizzazione del datore di lavoro, iniziata circa 15 anni fa con il recepimento (Decreto Legislativo "626"), a livello nazionale, delle innovative Direttive Comunitarie in materia, ha trovato ulteriore enfasi nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (cosiddetto "Testo Unico").

Il processo di valutazione di tutti i rischi presenti in azienda costituisce la base propedeutica irrinunciabile per l'individuazione e l'applicazione di appropriate azioni di prevenzione e protezione.

Oltre al datore di lavoro, che rappresenta il garante indiscusso del sistema, la norma individua altre figure che concorrono alla realizzazione della rete di tutela, ciascuna secondo proprie attribuzioni e competenze:

- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
- Il Responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)
- I dirigenti ed i preposti
- Il medico competente
- gli addetti alle funzioni di primo soccorso, antincendio ed all'emergenza in genere.

Come recita il D. Lgs. n. 81 del 2008 , *"il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro"* è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall'art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come "creditore di sicurezza", a tutti gli effetti.

Nell'ambito dei progetti di alternanza scuola-lavoro, la rete di tutela è tuttavia destinata ad allargarsi, costringendo ad interfacciarsi, con auspicabile effetto positivo, figure che, funzionalmente, afferiscono a realtà organizzative autonome e separate, rispettivamente rappresentate dal soggetto proponente (istituto scolastico/formativo) e dal soggetto ospitante (azienda): i due datori di lavoro (Dirigente scolastico e titolare dell'azienda), i due tutor, i due R.S.P.P., e così via.

Nell'intento di favorire i meccanismi di interazione fra questi attori, il gruppo di lavoro ha prodotto i documenti allegati, attraverso i quali si è cercato di definire l'attribuzione delle rispettive competenze.

Assieme alla cooperazione sinergica di tutte le figure coinvolte, l'altro elemento imprescindibile per il buon esito del progetto è l'approccio propositivo dello studente-lavoratore,

figura centrale dell'iniziativa, che deve interpretare al meglio l'opportunità che gli viene offerta, investendo energie in termini di disponibilità e volontà di apprendimento.

Per mettere lo studente-lavoratore nelle condizioni di maturare "in sicurezza" questa esperienza di crescita formativa-professionale non è sufficiente che le attrezzature, i locali, gli impianti e quant'altro siano a norma di legge, ma è indispensabile che egli sia preliminarmente coinvolto in un percorso educativo tale da garantirgli un'adeguata formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro, rendendolo contestualmente consapevole di essere parte attiva del sistema di tutela.

A completamento del quadro informativo, va precisato che l'Azienda Sanitaria Locale, in via generale e prioritaria, e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza, costituiscono le due istituzioni a cui l'ordinamento legislativo vigente attribuisce precipue funzioni di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro.

Spazi settoriali di controllo sono invece posti in capo ad altri soggetti (es: Corpo dei Vigili del Fuoco).

4. L'assicurazione obbligatoria INAIL per gli studenti e gli alunni delle scuole, in particolare per le attività svolte durante i tirocini curriculari

Il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124) prevede che l'assicurazione INAIL copra anche gli eventi lesivi di alunni, studenti e insegnanti degli istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado, in caso di infortunio, collegati direttamente all'uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero al rischio ambientale organizzato ove queste macchine siano presenti.

Nel campo di applicazione della tutela rientrano anche le esperienze tecnico-scientifiche, le esercitazioni pratiche (intese come applicazione sistematica costante e quindi non occasionale diretta all'apprendimento), le esercitazioni di ginnastica e di lavoro (intese come il risvolto concreto, a mezzo di aiuto strumentale, di un insegnamento teorico precedentemente impartito) e l'attività di sostegno, che si configura come teorico-pratica di assistenza, comprendente esercitazioni pedagogiche e pratiche nei diversi momenti della giornata, compresa la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le realtà economiche e produttive utili ai rispettivi indirizzi di studio.

Per effetto del d.p.r. n. 156/99 art. 2 la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a seguito dell'ampliamento del concetto di attività scolastiche. Infatti, "tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi ... sono proprie della scuola (anche se estranee allo specifico programma di studi); in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ... (i) tirocini, ... attività extra-curricolari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche ...".

In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ribadito, con la circolare n. 24/2011, che per tirocinio curriculare debbano "intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità cosiddetta di alternanza".

Giova sottolineare che la circolare INAIL del 23 aprile 2003 n. 28 "Insegnanti e alunni di Scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi" ribadisce che gli studenti sono una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e che sono assicurati, in via eccezionale, solo per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche di lavoro.

Ne discende che le istituzioni scolastiche promotrici dei tirocini curriculari sono tenute ad adempiere agli obblighi di denuncia e ai conseguenti oneri economici che ne derivano.

Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici statali durante il tirocinio

In caso di tirocini promossi da Istituti scolastici statali e da Università statali, anche in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, trova attuazione la tutela nella forma speciale della Gestione per conto dello Stato (art. 127 e 190 del d.p.r. n. 1124/1965), quindi non è necessario aprire la posizione assicurativa.

Obblighi assicurativi degli Istituti scolastici privati e pubblici diversi da quelli statali durante il tirocinio

Le istituzioni scolastiche di natura privata devono aprire presso l'INAIL regolari posizioni assicurative e devono corrispondere il premio previsto per alunni e studenti. La retribuzione da assumere per il calcolo del premio è rappresentata dalla retribuzione convenzionale che è pari al minimale per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente di cui all'art. 116 del d.p.r. n. 1124/1965.

Analoghe modalità devono essere seguite per le scuole ed istituti di ogni ordine e grado gestiti dagli Enti Pubblici diversi dallo Stato (Regioni, Province, Comuni, ecc.) nonché le imprese ospitanti che si assumono i relativi obblighi.

Infatti ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 142/1998 "1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative".

Adempimenti richiesti nei casi di infortunio dell'alunno o studente tirocinante

L' infortunio sul lavoro è definito quale evento che avviene per causa violenta, rapida e concentrata nel tempo, in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro o una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni; il tirocinante-lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro soggetto ospitante di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità (art. 52, d.p.r. n. 1124/1965).

La denuncia di infortunio all'INAIL, obbligatoria ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. n. 1124/1965, corredata dal primo certificato medico, deve essere trasmessa all'INAIL entro quarantotto ore da quello in cui se ne è avuto notizia (se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio).

La denuncia di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'INAIL in caso di infortunio sul lavoro dei lavoratori dipendenti o soggetti assimilati all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno, escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico. A decorrere dal 1° luglio 2013 la denuncia di infortunio deve essere trasmessa all'INAIL esclusivamente in via telematica.

L'invio della denuncia di infortunio, che comporta l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento, consente di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all'obbligo di comunicazione, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, previsto a fini statistico/informativi dall'art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. n. 81/2008.

È tenuto a presentare la denuncia il soggetto che si assume gli obblighi assicurativi con l'INAIL (soggetto promotore – istituto scolastico o soggetto ospitante – azienda, rilevato dagli accordi indicati nella convenzione di tirocinio sottoscritta).

Per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell'evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia di infortunio all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n. 1124/1965).

La mancata o tardiva presentazione della denuncia di infortunio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Per l'alunno o studente tirocinante è previsto il solo indennizzo del danno biologico in rendita, previo accertamento di un grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 16%.

5. Strumenti e materiali

Nella presente sezione si propongono linee guida alla gestione del processo di alternanza scuola-lavoro che, alla luce delle esperienze maturate da tempo fra le istituzioni scolastiche/formative cremonesi, consentono di realizzare gli obiettivi propri del raccordo con il mondo del lavoro, garantendo la qualità progettuale e la piena consapevolezza delle scelte tecniche ed operative in cui si traduce.

L'intento di fondo è quello di offrire un supporto all'autonomia scolastica/formativa come contesto in cui si definisce la strategia educativa e per la quale l'alternanza scuola-lavoro costituisce una delle opportunità.

Le linee guida seguono la logica: *progettazione - attuazione - controllo* del percorso in alternanza ed affrontano gli elementi rilevanti dei seguenti adempimenti:

- ***elaborazione del progetto formativo***
- ***sottoscrizione della convenzione***
- ***controlli***
- ***accertamento degli esiti in termini di apprendimento***
- ***valutazione del progetto.***

Per ciascun adempimento si considerano:

- ✓ il riferimento ad eventuali tematiche generali,
- ✓ le norme regionali ed i vincoli da esse derivanti,
- ✓ le ricadute ai fini della compilazione della Convenzione e del Progetto Formativo Individuale secondo i modelli predisposti da Regione Lombardia.

La Regione Lombardia disciplina l'attuazione dei progetti in alternanza scuola-lavoro mediante la specifica normativa sui tirocini curriculari ed extracurriculari di cui ai seguenti atti:

- deliberazione della Giunta Regionale del 20 marzo 2012 n. 3153 "*Indirizzi regionali in materia di tirocini*",
- decreto della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia DDUO n. 10956 del 27/11/2012 "*Approvazione schemi di convenzione e format di progetto formativo in attuazione della DGR 3153 del 20 marzo 2012: indicazioni operative per l'avvio dei tirocini*"².

Il presente documento considera esclusivamente soggetti, strumenti, vincoli e adempimenti relativi ai tirocini curriculari quali espressione dell'alternanza scuola lavoro.

In particolare, **i soggetti** coinvolti sono:

² Il richiamo alle norme regionali presente nelle pagine seguenti impiega per semplicità le sigle:

DGR = Delibera regionale del 20 marzo 2012 n. 3153

DDUO = Decreto della Direzione Generale Occupazione e Politiche del Lavoro n. 10956 del 27/11/2012

Il Promotore

- Istituzione scolastica secondaria superiore che organizza per i propri allievi attività di alternanza/tirocinio nel contesto di percorsi di istruzione (DGR pag. 1);
- Istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19" che eroga percorsi-di istruzione e formazione professionale in cui è prevista l'attività di alternanza/tirocinio (DGR pag. 1, 2).

L'Ospitante

Datore di lavoro, pubblico o privato – con sede operativa in cui si svolge l'alternanza/tirocinio ubicata sul territorio regionale – che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro (DGR pag. 3).

Il Destinatario

Studente di un percorso scolastico secondario superiore o di un percorso di istruzione e formazione professionale che abbia compiuto i 15 anni di età (DGR pagg. 1-2).

Il Tutor didattico organizzativo

E' designato dal promotore tra soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma di secondo ciclo; svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantiene e garantisce i rapporti costanti tra promotore e tirocinante, assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze (DGR pag. 3).

Il Tutor aziendale

E' designato dall'azienda tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate; svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro (DGR pag. 3).

Per quanto riguarda **gli strumenti** operativi da utilizzare per avviare un percorso di alternanza/tirocinio, essi sono:

- la Convenzione tra il Promotore e il Soggetto Ospitante
- il Progetto Formativo Individuale che specifica l'attività che il destinatario realizzerà nel percorso di alternanza/tirocinio³.

³ I modelli di Convenzione e di Progetto Formativo Individuale sono inseriti in allegato al presente documento (rispettivamente All. 1 e All. 2) e riportano i format regionali proponendo alcune integrazioni ritenute utili dal Gruppo di Lavoro.

5.1 - Elaborazione del progetto formativo

A) Quali destinatari

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
Sono destinatari dei tirocini curriculari i seguenti soggetti, cittadini dell'Unione europea, o provenienti da Paesi non appartenenti ad essa, presenti, in condizione di regolarità, sul territorio regionale: a) studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, iscritti a percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione presso un'istituzione scolastica secondaria superiore o un'istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n.19; b) studenti iscritti a percorsi di Diploma Professionale regionale di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) ovvero di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS); /.../ (DGR pagg. 1-2)	<i>Il compimento del 15° anno costituisce una condizione prevista anche nel DM n.77/05. Il possesso del requisito è dichiarato nel format del Progetto formativo individuale unitamente al titolo di studio posseduto.</i> Nota Bene <i>Il modello regionale di Progetto Formativo Individuale richiede di indicare anche eventuali altri tirocini extracurriculari svolti dallo studente, ma tale specifica non riguarda gli studenti in tirocinio curriculare (alternanza scuola-lavoro)</i>
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale - Sezione Tirocinante (pag. 5).	

B) Quale azienda

Le norme regionali si limitano a ciò che avviene nel territorio regionale; esse, pertanto, sono cogenti per l'istituzione scolastica/formativa promotrice e per l'azienda ospitante quando il percorso di alternanza avviene in una sede operativa localizzata in Regione Lombardia⁴).

Ciò non significa che l'istituzione scolastica/formativa debba limitare i propri progetti all'ambito regionale ma che, nel caso in cui realizzi il percorso di alternanza in un'azienda localizzata in altra Regione, dovrà attenersi alle norme con cui quest'ultima disciplina la materia

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
L'azienda ospitante è un datore di lavoro, pubblico o privato, con sede operativa ubicata sul territorio regionale , che favorisce l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro. (DGR pag. 3)	<i>Dal punto di vista aziendale "sede operativa" è quella presso cui si svolge l'attività che caratterizza l'azienda. Nel DDUO si precisa che la sede operativa è "sede di svolgimento" del tirocinio, il luogo - cioè - ubicato nel territorio regionale in cui l'azienda realizza l'attività che consente un percorso di alternanza.</i>
Le presenti indicazioni ed i relativi allegati si applicano ai tirocini con sede di svolgimento sul territorio regionale /.../. (DDUO pag. 1 Ambito di applicazione)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 1 Convenzione di tirocinio Art. 1 punto 1 All. 2 Progetto formativo Individuale - Sezioni Soggetto Ospitante (pagg. 1-2, 3-4)	

⁴ Come si vedrà più oltre il vincolo della localizzazione in Lombardia della sede di svolgimento non esclude che l'attività si svolga anche all'esterno di tale sede.

A solo titolo esemplificativo e di approfondimento tecnico della normativa regionale, si illustrano di seguito alcuni casi attinenti alla “territorialità” dei percorsi di alternanza presentati dal punto di vista delle istituzioni scolastiche/formative (Proponenti) e delle aziende (Ospitanti).

Punto di vista	Domanda	Risposta	Commento
Istituzione scolastica con sede in Lombardia	Intende realizzare un percorso di alternanza/tirocinio per i propri studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede di un'azienda ubicata in Lombardia Può procedere ?	SI	E' soddisfatta la condizione che prevede per l'Ospitante la disponibilità nel territorio lombardo della sede in cui si svolge il percorso di alternanza/tirocinio.
	Intende realizzare un percorso di alternanza/tirocinio per i propri studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore e/o di IeFP da svolgersi presso la sede di un'azienda ubicata in Regione diversa dalla Lombardia. Può procedere ?	SI	Secondo le norme regionali i "percorsi educativi di istruzione erogati dall'istituzione scolastica" non sono associati ad alcuna appartenenza territoriale. L'accoglimento della proposta potrebbe essere subordinato alle norme che - eventualmente - disciplinino i tirocini curriculari nella regione in cui l'alternanza/tirocinio si svolgerà.
Istituzione formativa accreditata solo in Lombardia ai sensi della l.r. 19/2007	Intende realizzare un percorso di alternanza/tirocinio per i propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso la sede di un'azienda ubicata in Lombardia Può procedere ?	SI	E' soddisfatta la condizione che prevede per l'Ospitante la disponibilità nel territorio lombardo della sede in cui si svolge il percorso di alternanza/tirocinio.
	Intende realizzare un percorso di alternanza/tirocinio per i propri allievi dei corsi di IeFP da svolgersi presso la sede di un'azienda ubicata in Regione diversa dalla Lombardia. Può procedere ?	?	Se l'accreditamento è circoscritto alle attività formative realizzate nel territorio regionale, l'eventualità che aziende ubicate solo in altre regioni possano accogliere la richiesta è subordinata al riconoscimento dell'Istituzione Formativa come "Proponente" in base alle norme che disciplinano i tirocini curriculari nella regione in cui si intende avviare il percorso di alternanza.

Punto di vista	Domanda	Risposta	Commento
Azienda lombarda	Ho ricevuto la proposta di tirocini da parte di una scuola lombarda per i suoi allievi frequentanti percorsi del secondo ciclo di istruzione (percorsi di istruzione secondaria superiore e di IeFP) . Posso accettare?	SI	L'attività è richiesta dal soggetto che eroga <i>“percorsi educativi di istruzione” (DGR pag. 1)</i> ; è un tirocinio curriculare nel contesto di percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale (DGR pag. 3); i percorsi sono promossi da un soggetto che eroga percorsi <i>“ordinamentali” (DDUO p. 2)</i> .
	Ho ricevuto la proposta di tirocini da parte di una scuola di un'altra regione per i suoi allievi frequentanti percorsi del secondo ciclo di istruzione (percorsi di istruzione secondaria superiore e di IeFP) . Posso accettare?	SI	Secondo le norme regionali i "percorsi educativi di istruzione erogati dall'istituzione scolastica" non sono associati ad alcuna appartenenza territoriale. L'azienda dovrebbe rispettare, comunque, la normativa lombarda per quanto attiene la durata dell'alternanza/tirocinio e – soprattutto – il rapporto lavoratori/tirocinanti. In questo caso, tuttavia, la Regione Lombardia non potrà comunque attivare i controlli previsti per il Promotore, avendo questo sede in altra regione. Poiché il proponente ha sede in altra Regione i controlli che la Regione Lombardia potrebbe attuare presso il Promotore non potranno essere svolti.
	Ho ricevuto la proposta di tirocini da parte di un Ente di formazione accreditato in Regione Lombardia per i suoi allievi dei percorsi di IeFP . Posso accettare?	SI	L'attività è richiesta dal soggetto che eroga percorsi di <i>"istruzione e formazione professionale" (DGR pag 1)</i> ; i destinatari frequentano <i>"un'istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19" (DGR pag. 1, 2)</i> ; è un tirocinio curriculare nel contesto di percorsi di istruzione e formazione professionale (DGR pag 3); i percorsi sono promossi da un soggetto che eroga percorsi <i>“ordinamentali” (DDUO p. 2)</i>
	Ho ricevuto la proposta di tirocini da parte di un Ente di formazione accreditato solo in altra regione per i suoi allievi dei percorsi di IeFP . Posso accettare?	?	Ai sensi della vigente normativa regionale il soggetto richiedente non è individuato tra i possibili Promotori poiché non è <i>“un'istituzione formativa regionale accreditata ai sensi della legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19” (DGR pag. 1, 2)</i> . L'accoglimento delle richiesta potrebbe fondarsi su altre fonti normative.

C) Fattibilità

In parallelo con la definizione del merito delle attività di alternanza si consideri che le norme regionali stabiliscono vincoli quantitativi alla presenza di tirocinanti in azienda in rapporto al numero di dipendenti.

Riferimenti normativi	
<i>Norma</i>	<i>Nota</i>
L'ospitante I soggetti ospitanti possono avviare tirocini extracurriculari, in coerenza con l'attività esercitata, nei limiti di seguito indicati: a) con un numero compreso tra zero e cinque lavoratori presso la stessa unità produttiva /.../: non più di un tirocinante nello stesso periodo; b) con un numero compreso tra sei e diciannove lavoratori presso la stessa unità produttiva /.../: non più di due tirocinanti nello stesso periodo; c) con venti e oltre lavoratori presso la stessa unità produttiva /.../: un numero di tirocinanti presenti nello stesso periodo non superiore al 10% del numero dei lavoratori suddetti. (DGR pag. 4)	<i>La DGR considera come "dipendenti" una varietà di soggetti con differenti tipologie di contratto e ciò potrebbe modificare nel tempo il numero di "dipendenti" da cui dedurre il numero di possibili tirocini.</i> <i>Il numero massimo di possibili tirocinanti deriva dal numero di dipendenti presenti nella "sede operativa di inserimento" (All. 2 pag. 3) all'atto della sottoscrizione della Convenzione con l'azienda.</i> <i>Si evidenzia che gli apprendisti non rientrano nel suddetto conteggio dei lavoratori⁵.</i> <i>Si consideri inoltre che l'ospitante viene definito come "datore di lavoro"; pertanto, nel caso di imprese individuali o di professionisti, il titolare esercita nell'ambito del tirocinio la funzione del "datore di lavoro."</i> <i>Il DDUO fa obbligo al promotore di garantire il rispetto dei parametri</i>
I tirocini curriculari ed extracurriculari sono soggetti e concorrono ai limiti quantitativi definiti nel paragrafo "L'ospitante" degli indirizzi regionali. (DDUO Pag. 2 Soggetto Ospitante)	
Il soggetto promotore al fine di favorire la piena attuazione del tirocinio deve: garantire la verifica della dimensione aziendale per assicurare i limiti quantitativi previsti dalla delibera per la realizzazione dei tirocini. (DDUO Pag. 3 Responsabilità del soggetto Promotore)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale – Sezioni Soggetto Ospitante (pagg. 3-4)	

⁵ L'esclusione degli apprendisti dal calcolo dei dipendenti è stata precisata dalla Regione Lombardia in risposta ad una specifica richiesta di parere avanzata dalla Provincia di Cremona (Rif. nota regionale DG Occupazione e Politiche del lavoro del 22/05/2012).

D) Obiettivi, durata e condizioni per l'attuazione del percorso in alternanza

Nel contesto del processo scolastico e formativo, il primo passo attiene ad una riflessione che il Consiglio di Classe è chiamato ad affrontare: si tratta, in sostanza, di avere chiara e condivisa evidenza della funzione assegnata alla scelta metodologica dell'alternanza nel complesso del percorso scolastico.

Il Consiglio di Classe esprime la funzione assegnata al percorso in alternanza attraverso la **descrizione dell'esito atteso in termini di competenze**; ciò riporta l'esperienza dell'alternanza all'interno dei processi di apprendimento che l'istituzione scolastica/formativa ha il compito specifico di presidiare.

Individuata la possibile azienda, la realizzazione dell'alternanza è data, dal punto di vista della logica di processo, dal **confronto tra gli obiettivi assegnati all'alternanza e le possibilità effettive date dall'organizzazione aziendale**.

Progetto formativo Individuale

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
Lo schema di convenzione e il format di progetto formativo individuale contengono gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano le esperienze di tirocinio a prescindere dalla tipologia di riferimento. (DDUO pag. 2 Convenzione e progetto formativo individuale)	<i>L'elemento più rilevante è dato dalla previsione di un progetto formativo individuale che si sostanzia nell'indicazione degli "obiettivi che dovranno essere perseguiti durante il periodo di tirocinio, in termini di competenze" espressamente riferiti "agli obiettivi formativi" specificati in esito al percorso scolastico o formativo.</i> <i>L'ipotesi di un progetto formativo collettivo (ad es. sulla classe) va considerata come collezione di progetti individuali.</i> <i>La valutazione delle competenze associate al percorso (All. 2 pag. 7) richiede metodo e strumenti coerenti con la competenza in questione non riducibili alla descrizione di attività esercitata/e in azienda.</i> <i>Ciò significa disporre in via preventiva di strumenti di osservazione misurazione riferiti alle performance significative che concorrono all'esercizio della competenza ed alla cui elaborazione ed impiego può concorrere il tutor aziendale.</i>
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale - Sezioni Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio - Ambito di inserimento - Attività oggetto del tirocinio - Obiettivi formativi e di orientamento (pagg. 6-7)	

Durata del percorso

Riferimenti normativi	
<i>Norma</i>	<i>Nota</i>
I tirocini curriculari hanno una durata conforme a quanto previsto dai relativi ordinamenti. (DGR pag. 5)	<i>Per i corsi di IeFP la durata minima è definita dalla DGR 6563/08. Per i corsi del sistema di istruzione il riferimento è alla norme che disciplinano i curricula⁶ In particolare per gli istituti professionali si fa riferimento alla circolare ministeriale n. 2593 del 24/09/2010 (circolare “Nardiello”) che definisce i limiti minimi per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi quarte e quinte in sostituzione della così detta “Terza area”; per le scuole che intendono aderire al bando emanato ogni anno da USR Lombardia per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro la durata minima dei percorsi è definita dal bando stesso.</i>
La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante /.../. (DDUO Conv. art. 1.3)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale - Sezione Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.	

⁶ In particolare si vedano i diversi piani di studio e le relative “Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento Secondo biennio e quinto anno Istituti Tecnici e Professionali” nonché l’art. 8 comma 3 del DPR 87/2010, l’art. 5 comma 2 lett e) del DPR 88/2010, l’art. 2 comma 7 del DPR 89/2010 e la C.M. 2593 del 24/09/2010.

Tutor aziendale

La presenza del Tutor aziendale costituisce una delle condizioni per la realizzazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro.

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
Il tutor aziendale, designato dall'azienda, con funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro, è individuato tra i lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale ed assunti con contratto a tempo indeterminato, determinato o con contratto di collaborazione non occasionale della durata di almeno 12 mesi, ovvero in qualità di soci lavoratori o di liberi professionisti associati. (DGR pag. 3)	Il tutor aziendale può essere individuato tra tutte le tipologie di dipendenti, ad eccezione degli apprendisti (vedi nota 5) E' consigliabile che, in fase di redazione del progetto, promotore ed ospitante convengano sulle competenze del tutor aziendale in ordine al percorso di alternanza anche ai fini della continuità del tutoraggio.
Il tutor aziendale nel caso di azienda individuale o di professionisti è il datore di lavoro (DDUO p. 2)	
Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti (DDUO Conv. Art. 6)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale – Sezione Tutor Aziendale	

Formazione sulla sicurezza

La formazione sulla sicurezza costituisce uno dei punti di confronto con l'azienda e su cui devono essere assunte decisioni condivise.

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
I tirocini devono essere attuati nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (DGR pag. 7)	Si veda il successivo capitolo 6.2 del presente documento
Il soggetto promotore al fine di favorire la piena attuazione del tirocinio deve: /.../ erogare la formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e/o sorvegliare sulla erogazione da parte dell’azienda nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo. (DDUO pag. 3 Responsabilità del soggetto promotore)	
/.../ le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare: a) l’ente promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza in base all’art. 37 D.Lgs. 81/08 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Indicare: • formazione generale: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]; • formazione specifica: erogazione a carico di [indicare chi tra soggetto promotore e soggetto ospitante si fa carico di erogare questo specifico modulo formativo]; b) gli obblighi di cui agli artt. 36 “Informazione ai lavoratori” e 41 “Sorveglianza sanitaria” del D.lgs 81/08 sono a carico del soggetto ospitante. (DDUO Conv. Art.6)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale – Sezione Formazione in materia di salute e sicurezza	

5.2 - Sottoscrizione della convenzione

Riferimenti normativi	
Norma	Nota
I tirocini sono attivati sulla base di una convenzione firmata dai legali rappresentanti del soggetto promotore e del soggetto ospitante, sottoscritta per presa visione dal tirocinante (DGR p. 5)	<i>Il format di convenzione contiene gli "elementi minimi"; può essere integrato con altri elementi purché non sostituiscano o generino contraddizioni con quelli previsti dallo standard minimo.</i> <i>La convenzione non deve essere trasmessa alla Regione Lombardia.</i> <i>In attesa di ulteriori chiarimenti si suggerisce di continuare ad inviare la documentazione inerente l'avvio del tirocinio all'INAIL per quanto di competenza.</i>
Lo schema di convenzione e il format di progetto formativo individuale contengono gli elementi minimi obbligatori che caratterizzano le esperienze di tirocinio a prescindere dalla tipologia di riferimento. (DDUO pag. 2 Convenzione e Progetto Formativo Individuale)	
Per i tirocini curriculari, ivi compresi quelli riferiti ai percorsi abilitanti o regolamentati i soggetti promotori non devono inviare alcuna documentazione (DDUO pag. 2 Convenzione e Progetto Formativo Individuale)	
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 1 Convenzione di tirocinio All. 2 Progetto formativo individuale	

5.3 - Controlli

Riferimenti normativi	
<i>Norma</i>	<i>Nota</i>
La Regione si riserva di effettuare controlli documentali ed in loco presso il promotore al fine di verificare la corretta gestione del tirocinio nel rispetto delle prescrizioni dei presenti Indirizzi regionali e delle pattuizioni stabilite in convenzione. (DGR pag. 7)	<i>Le indicazioni regionali in materia individuano il Promotore come il soggetto che, facendosi carico del progetto e della sua attuazione, concentra tutti gli elementi utili al controllo regionale. Il controllo in questione è di tipo documentale pertanto non attiene ad alcun aspetto di merito quanto alla completezza degli atti obbligatori previsti dalla normativa regionale e che così possono riassumersi:</i>
/.../ verificare e monitorare la corretta realizzazione del progetto producendo la documentazione prevista per la tracciabilità dell'esperienza nel rispetto dei diritti del tirocinante e della normativa regionale, interagire con il tutor aziendale indicato nel progetto (DDUO pag. 3 Responsabilità del soggetto promotore)	- sottoscrizione preventiva della convenzione completa nelle parti lasciate alla discrezionalità dei firmatari ed integrata dal progetto formativo individuale per ogni alunno coinvolto presso la medesima azienda; - accertamento del numero di tirocinanti ospitabili sulla base delle dichiarazioni sottoscritte nel progetto dall'impresa; - nomina dei tutor e relative competenze previste; - documentazione della realizzazione della formazione in materia di sicurezza; - documentazione delle polizze assicurative obbligatorie. Sono fatti salvi, naturalmente, tutti i controlli riconosciuti in capo ad altri soggetti istituzionali (INAIL, DTL, ASL, etc.)
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto formativo individuale – Sezioni Numero addetti della sede operativa di riferimento – Garanzie assicurative obbligatorie	

5.4 - Accertamento degli esiti in termini di apprendimento

Riferimenti normativi	
<i>Norma</i>	<i>Nota</i>
Il tutor didattico organizzativo, designato dal promotore /.../ assicura il monitoraggio del progetto individuale, predispone la relazione finale del tirocinio, anche ai fini della certificazione delle competenze. (DGR pag.3)	<i>Le modalità di accertamento devono essere descritte nella sezione indicata del progetto formativo e sono riferite alla competenze obiettivo del percorso in alternanza.</i>
Al termine del tirocinio, il tirocinante ha diritto alla certificazione delle competenze acquisite, anche ai fini della definizione del proprio profilo formativo e professionale o di ingresso e reingresso in percorsi formali di istruzione e istruzione e formazione professionale, in coerenza con il progetto formativo realizzato. (DGR pag. 6)	<i>A questo scopo si consideri la necessità di adottare forme e criteri di accertamento coerenti con la competenza in questione e non riducibili alla sola descrizione delle attività svolte. La normativa regionale non assegna formalmente alcuna partecipazione del tutor aziendale al processo di accertamento (es. schede di osservazione); ciò potrebbe essere definito nel contesto della convenzione</i>
Riferimenti alla documentazione da produrre	
All. 2 Progetto Formativo Individuale – Sezione Obiettivi formativi e di orientamento (...Descrivere inoltre le modalità di valutazione e certificazione delle competenze)	

5.5 - Valutazione del progetto

La questione non è affrontata dalla normativa regionale in quanto attiene alla dinamica del soggetto promotore ed ai criteri di assicurazione della qualità con cui caratterizza la propria azione.

In termini generali si può ritenere significativa la disponibilità preventiva di strumenti di misurazione e valutazione (questionari di soddisfazione dei soggetti coinvolti, parametri riferiti ai risultati in termini di apprendimento specifico e di ricaduta sul percorso di studi, indicatori di prestazione, corrispondenza tra progetto e percorso reale, qualità delle relazioni con il tutor dell'impresa, ecc.).

6. Educare in sicurezza e alla sicurezza

Questa sezione affronta il tema della sicurezza da due punti di vista: la sicurezza nell'edificio dell'istituzione scolastica/formativa e la sicurezza presso le aziende nell'attivazione di un progetto di alternanza scuola-lavoro.

6.1 L'istituzione scolastica/formativa come luogo di lavoro

Le istituzioni scolastiche e formative sono a tutti gli effetti, ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., **“luoghi di lavoro”**; pertanto, i Dirigenti Scolastici e i Direttori degli Enti di Formazione, in qualità di **“datori di lavoro”** devono ottemperare ad una serie di obblighi legati alla gestione della prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Infatti, nelle istituzioni scolastiche/formative sia personale docente che non docente, sia gli allievi sono considerati ai sensi di legge **“lavoratori”**⁷.

Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in capo al datore di lavoro (o suo delegato nelle fattispecie possibili), se ne evidenziano alcune sulle quali si ritiene opportuna qualche **riflessione**, ricordando che tutti gli aspetti in argomento sono puntualmente disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- A) Valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del **documento di valutazione dei rischi**.

Il DVR di una istituzione scolastica/formativa deve essere redatto tenendo in considerazione sia gli aspetti strutturali dell'edificio sia il corretto svolgimento delle attività lavorative di tutti i soggetti presenti nella scuola.

In particolare, si dovrà porre maggiore attenzione in caso di presenza di laboratori, a cui accedono docenti e allievi, aule speciali, spazi di incontro, archivi, biblioteche, etc.

Da questo aspetto discendono, infatti, specifici adempimenti relativi alla formazione in materia di sicurezza (classificazione, modalità e tempi minimi dei moduli formativi, argomenti...).

⁷ **D.lgs.81/2008, art. 2 - Definizioni**

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: /.../

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; /.../.

Si tenga presente che anche la palestra, interna od esterna alla struttura scolastica/formativa, deve essere considerata come aula speciale con l'utilizzo di attrezzature, il che comporta per l'allievo/lavoratore l'esposizione a fattori di rischio specifico, che devono essere dettagliatamente analizzati nel DVR.

Nel caso la struttura necessiti di interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria, progettazione e adeguamento normativo, il datore di lavoro deve richiedere l'adempimento all'ente competente⁸. Il datore di lavoro deve comunque provvedere ad attuare idonee misure di protezione in attesa dell'intervento operativo da parte dell'ente competente.

B) Nominare il **medico competente** nei casi previsti dalla normativa vigente (D.Lgs.81/2008 s.m.i. e norme correlate).

C) Adempiere agli obblighi di **informazione, formazione e addestramento** dei lavoratori.

In particolare, per quanto riguarda l'aspetto della formazione, si evidenzia quanto segue:

- L'istituzione scolastica/formativa deve redigere un progetto formativo per tutti i profili presenti nell'istituzione con riferimento alle indicazioni in materia contenute nell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011 (per lavoratori, dirigenti e preposti) ovvero alle normative specifiche per le restanti figure sensibili della sicurezza (RLS, Addetti emergenza...). Tra l'altro, l'Accordo definisce, nelle modalità di organizzazione, il numero massimo di 35 partecipanti a modulo formativo, la tenuta obbligatoria di un registro per le firme, la frequenza minima del 90%, l'individuazione di un responsabile del progetto formativo.

La circolare n. 7/2012 della Regione Lombardia DG Sanità, inoltre, determina il formato ed il contenuto dell'attestato di partecipazione. Quest'ultima, richiamando la circolare ministeriale n. 20/2011, chiarisce, inoltre, che l'obbligo di comunicazione e richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici sussiste solo per enti operanti nel settore di riferimento e presenti nel territorio di riferimento (attualmente non esistono nell'ambito scolastico).

- La formazione per lavoratori, secondo l'Accordo citato, è suddivisa in:
 - **Formazione generale**, della durata di 4 h con i contenuti previsti all'art.4. Tale formazione deve essere erogata all'interno dell'orario di lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della specifica normativa.

⁸ D.lgs.81/2008, art. 2 - **Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

- **Formazione specifica**, in funzione della classificazione Ateco 2002-2007 e della classificazione prevista nell'Allegato 2 dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011 (l'Istruzione rientra nel rischio medio) pari a 8 h, con contenuti previsti dall'art.4.

La durata può comunque essere subordinata all'esito del DVR dell'istituzione scolastica/formativa⁹.

La suddetta formazione deve essere erogata all'interno dell'orario di lavoro/presenza scolastica ed impartita da soggetti qualificati ai sensi della specifica normativa.

6.2 L'istituzione scolastica/formativa come promotore di percorsi di alternanza scuola-lavoro

Nel momento in cui l'alunno inizia un percorso di alternanza entra in un nuovo contesto lavorativo ove il datore di lavoro è rappresentato dal "titolare" dell'azienda ospitante.

L'istituzione scolastica/formativa, durante tutta la durata del percorso di alternanza, dovrà effettuare le opportune verifiche per accertarsi della corretta attuazione della convenzione e del progetto formativo.

La **prima verifica** deve essere fatta sull'Azienda ospitante e sul suo **DVR**. Il soggetto promotore deve, infatti, accertarsi che l'azienda abbia posto in sicurezza gli ambienti di lavoro, i macchinari e le attrezzature che saranno utilizzati dallo studente ed abbia adeguato il proprio DVR per l'accoglimento dei tirocinanti, soprattutto se minorenni. Su questo particolare ultimo aspetto, per facilitare l'analisi del documento in questione, si fornisce un modello di integrazione al DVR (All. 3).

Se l'azienda rientra nella fattispecie prevista dall'art. 29 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (azienda che occupa fino a 10 lavoratori), è tenuta ad effettuare una valutazione sulla base di procedure standardizzate oppure, in alternativa, fino al **31/05/2013**, a compilare un'autodichiarazione di cui si fornisce il modello (All. 4).

La **sorveglianza sanitaria**, quando necessaria, è a carico del soggetto ospitante.

Promotore ed ospitante possono eccezionalmente convenire che l'azienda ospitante si avvalga del medico competente della struttura scolastica/formativa, riconoscendolo come proprio attraverso una specifica lettera di nomina di cui si allega lo schema (All. 5); con tale lettera il datore di lavoro aziendale nomina formalmente il medico competente della struttura scolastica/formativa quale medico competente della propria azienda per il solo ambito di applicazione dei percorsi di

⁹ **Accordo del 21/12/2011 – Punto 4**

Formazione specifica

I contenuti e la durata sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.

Condizioni particolari

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza che NON svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi per Rischio Basso.

alternanza scuola-lavoro. Accettando tale incarico il medico competente deve integrarsi, per il periodo di vigenza dell'incarico, alla struttura produttiva:

- collaborando nell'effettuazione della Valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e la predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica degli studenti-lavoratori;
- effettuando un sopralluogo, preliminare alla sottoscrizione della convenzione finalizzata all'attivazione del percorso di alternanza scuola-lavoro, per la verifica delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e delle attrezzature utilizzate per l'espletamento della mansione;
- partecipando alla Riunione periodica di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ove prevista;
- effettuando le visite mediche, secondo quanto specificato dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- svolgendo la propria attività in affiancamento al medico competente già nominato dall'azienda, che svolge le funzioni di coordinamento ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il soggetto promotore è responsabile della formazione sulla sicurezza e ne deve accertare preventivamente le condizioni di realizzazione.

Fermo restando che **è in capo al datore di lavoro l'obbligo di assicurare** che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, nell'ambito della convenzione tra istituzione scolastica/formativa e impresa si definisce in capo a chi debba ricadere tale formazione, individuando quale delle seguenti opzioni si intenda adottare:

- Formazione generale in capo alla scuola e formazione specifica in capo all'impresa ospitante;
- Formazione sia generale che specifica in capo alla scuola;
- Formazione sia generale che specifica in capo all'impresa ospitante.

Fa eccezione quella parte della formazione specifica derivante dalle risultanze della valutazione dei rischi che può essere assolta solo ed esclusivamente dall'impresa ospitante.

La durata minima della formazione specifica dipende dalla classificazione ATECO del soggetto ospitante.

La **formazione generale** già realizzata dall'istituzione scolastica/formativa nell'ambito dei propri obblighi formativi in materia di sicurezza, rappresenta credito formativo permanente e quindi non deve essere ripetuta.

Opportunamente richiamato quanto sopra riportato in riferimento alle risultanze della valutazione dei rischi, si ricorda, altresì, che ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province Autonome del 21/12/2011, costituisce credito formativo permanente la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano contenuti e durata conformi all'Accordo.

Ai sensi dell'art. 24 della l.r. 19/2007 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivati presso le Istituzioni scolastiche (in via sussidiaria, come avviene in Regione Lombardia)

rientrano nella fattispecie sopra descritta. Ovviamente l'istituzione scolastica che ha attivato tali percorsi non può vantare la medesima condizione per gli altri percorsi di ordinamento ministeriale.

In ogni caso la formazione sulla sicurezza, sia generale che specifica, deve essere sempre effettuata per rendere valida la realizzazione del progetto di alternanza scuola/lavoro.

7. Allegati

- All 1 Convenzione di tirocinio (approvato con decreto regionale n. 10956 del 27/11/12. Le parti evidenziate in colore verde rappresentano le integrazioni suggerite dal Gruppo di lavoro)
- All. 2 Progetto Formativo Individuale (approvato con decreto regionale n. 10956 del 27/11/12. Le parti evidenziate in colore verde rappresentano le integrazioni suggerite dal Gruppo di lavoro)
- All. 3 Introduzione alla sezione tirocinanti minorenni del DVR aziendale
- All. 4 Autocertificazione ex art. 29 c. 5 D.Lgs. 81/08
- All. 5 Designazione medico competente della struttura scolastica/formativa